

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIRINO EMILIO

Nella seduta del 06/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 1 agosto 2001 la ricorrente società immobiliare stipulava con la resistente un contratto di locazione finanziaria indicizzato al tasso Libor JPN 3 mesi preso a base 0,06%, che, in sede di verbale di consegna, il 30 marzo 2004, veniva modificato ed indicizzato al Franco Svizzero. Il 17 aprile 2013 la ricorrente tramite legale lamentava alla resistente di aver riscontrato alcune anomalie in termini di scostamento tra quanto rimborsato/addebitato e quanto effettivamente dovuto a titolo di canone su detto contratto di leasing. Infatti, la società di consulenza incaricata dalla ricorrente di valutare gli aspetti finanziari del leasing aveva riscontrato errori nel calcolo dell'indicizzazione trimestrale afferenti, tra l'altro, al rischio cambio e alla formula di valutazione del medesimo che

vedeva l'inserimento dell'IVA nella sola ipotesi a debito per il cliente. Dalla data della stipula e fino al 31 marzo 2013 tali inesattezze avevano comportato per la ricorrente un maggior esborso pari a € 109.417,55 oltre IVA, di cui domandava pronto rimborso.

Non avendo ottenuto riscontro, la ricorrente presentava ricorso il 19 luglio 2013 in cui ribadiva quanto appena narrato e specificava come, della maggior somma addebitata dalla resistente, € 39.703,45 riguardassero l'indicizzazione trimestrale, € 43.150,26 il rischio cambio ed € 26.563,84 l'indebita applicazione dell'IVA a debito, di cui contestava integralmente l'imposizione. Nell'intento di riportare la domanda entro i limiti di cognizione di valore del Collegio, la ricorrente chiedeva il rimborso di € 99.999,99 oltre interessi legali e di rivalutazione.

Nelle controdeduzioni depositate oltre la scadenza, il 14 gennaio 2014, la resistente evidenziava di aver comunicato alla ricorrente, in data 17 luglio 2013, l'effettivo illegittimo calcolo degli interessi di indicizzazione e di aver conseguentemente emesso una nota di credito di € 45.400,95, di cui € 39.810,83 a titolo di minor accredito per indicizzazione dei tassi ed € 5.590,12 a titolo di maggior addebito per indicizzazione cambio. Sulla contestata applicazione dell'IVA per il calcolo del rischio cambio a debito, la resistente rilevava la manifesta irricevibilità della domanda, secondo quanto più volte deciso dal Collegio. Nel merito invece, domandava la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio è tenuto a saggiare la procedibilità del ricorso.

La domanda svolta dalla ricorrente è tesa infatti ad ottenere dalla resistente il rimborso di somme, a vario titolo e a suo avviso non dovute in quanto frutto di arbitrari ed erronei conteggi, che la resistente stessa le avrebbe addebitato in relazione ad un contratto di locazione finanziaria. La domanda contempla testualmente la richiesta di rimborso *“di euro 99.999,99 oltre naturalmente gli interessi legali ai quali andrebbero aggiunti anche gli interessi di rivalutazione”*.

Come noto, anche per il fatto che questo Arbitro si è ripetutamente espresso in merito, la disposizione della Sez. I, § 4, 2° alinea delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (in breve “Reg. ABF”) prevede espressamente che la *“controversia ricade nella cognizione dell'ABF condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro”*. Questo Arbitro ha costantemente chiarito che tale disposizione deve intendersi nel senso che la competenza decisionale dell'ABF non va apprezzata in relazione al valore in sé del rapporto controverso bensì in ragione della misura della pretesa concretamente formulata la quale può, ma può anche non, coincidere con il predetto valore. Nella specie la ricorrente ha contenuto l'asserito maggior credito preteso entro il limite di 99.999,99 euro. Tuttavia, l'addizione dei soli interessi legali (a prescindere dalla quota di rivalutazione monetaria) porterebbe *ictu oculi* la domanda al di sopra del predetto limite regolamentare, il che preclude a questo Arbitro di poter conoscere della controversia.

Va peraltro osservato che, nelle more del procedimento, la banca resistente ha dimostrato di aver già corrisposto un complessivo importo di euro 45.400,95, ampiamente superiore a quello che, in caso di accoglimento, sarebbe spettato alla ricorrente in ragione del fatto che, come ripetutamente chiarito da questo Arbitro anche nella decisione Collegio Milano 3334/2013 invocata dalla stessa ricorrente, la pretesa azionabile avrebbe potuto riguardare solo gli addebiti effettuati a far data dal 1 gennaio 2009, la cui sommatoria,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1738 del 21 marzo 2014

desumibile dagli stessi conteggi prodotti della ricorrente, risulterebbe inferiore (38.840,21) a quanto già versato dalla resistente.

**PQM**

**Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO